

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013. C. 1677 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	127
DL 142/2019: Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento. C. 2302 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	128
Sull'ordine dei lavori	134

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 15.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013.

C. 1677 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Sergio BATTELLI, *presidente e relatore*, in sostituzione del relatore De Luca, impossibilitato ad essere presente alla seduta, ricorda, preliminarmente, che l'Accordo in titolo, in attesa della sua entrata in vigore, viene applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 2014 e che la Svizzera lo ha già

ratificato in data 7 luglio 2015. Esso ha l'obiettivo di formalizzare ed approfondire la stretta integrazione della Svizzera ai programmi europei di navigazione satellitare. La Svizzera, Paese terzo rispetto all'Unione europea – di cui è *partner* attraverso un elevato numero di accordi settoriali –, ha collaborato al programma GALILEO fin dai suoi inizi ed ha fornito un contributo politico, tecnico e finanziario a tutte le sue fasi in quanto membro dell'Agenzia spaziale europea (ESA), nonché attraverso la sua partecipazione, a livello informale, alle strutture comunitarie di *governance* specifiche del programma. Per motivi tecnologici, geografici e finanziari la Svizzera riveste un ruolo importante nell'ambito dei programmi europei di GNSS (*Global Navigation Satellite Systems*).

Rammenta che per la prestazione di servizi di GNSS la Commissione europea ha lanciato, di concerto con l'Agenzia spaziale europea, un programma europeo di posizionamento globale satellitare costituito dalla componente GALILEO – sistema di posizionamento globale satelli-

tare – e dalla componente EGNOS (*European Geostationary Navigation Overlay System*), che si inserisce in maniera complementare nei sistemi dedicati alla navigazione globale già esistenti, migliorandone e diffondendone i dati. GALILEO è un sistema basato su una costellazione di satelliti artificiali in grado di fornire, con estrema precisione, le coordinate geografiche (longitudine, latitudine e quota) e la velocità di qualsiasi mezzo fisso o mobile in ogni punto in prossimità della superficie della Terra e nell'atmosfera, con continuità temporale. Evidenzia che si tratta di un programma strategico per l'Unione europea, con potenzialità di impiego in quasi tutti i settori, suscettibile di consentirle di collocarsi sul mercato della radionavigazione via satellite e di mantenerne una quota rilevante.

Passando ad illustrare l'Accordo, fa presente che questo si compone di 27 articoli e di due allegati, che ne formano parte integrante, ed è diretto a stabilire i principi alla base della cooperazione tra le Parti in molti settori, quali lo spettro radio, la ricerca e formazione scientifiche, lo sviluppo del mercato, la cooperazione industriale e gli appalti, la standardizzazione e certificazione, lo scambio di informazioni classificate e gli scambi di personale. Esso consente, inoltre, all'Unione europea di fissare principi generali, fra cui misure di salvaguardia, in materia di sicurezza e di controllo delle esportazioni.

Sottolinea che le Parti sono impegnate a improntare la cooperazione nei suddetti ambiti al rispetto dei principi di reciproco vantaggio, su una base di parità di diritti e di obblighi, di scambio tempestivo di informazioni, di adeguata tutela dei diritti di proprietà intellettuale, di libertà nel fornire servizi di navigazione satellitare nei territori delle Parti stesse, nonché di commercio senza restrizioni dei prodotti di GNSS.

Ricorda che si tratta di un accordo di competenza mista dell'Unione europea e dei suoi Stati membri e, pertanto, da sottoporre anche alla firma dei rappresentanti dei singoli Stati membri e alla

relativa ratifica da parte di questi ultimi. Evidenzia che l'allargamento alla Svizzera – come già alla Norvegia – della partecipazione a GALILEO amplierà la platea dei Paesi utilizzatori dei sistemi GNSS, con benefici sia dal punto di vista della ripartizione dei costi tra gli Stati membri, sia dell'ampliamento del bacino dei potenziali utenti dei servizi, commerciali e criptati.

Per quanto concerne il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, il cui esame era stato avviato durante la scorsa legislatura presso la Commissione Affari esteri del Senato, fa presente che esso consta di quattro articoli concernenti, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), l'ordine di esecuzione (articolo 2), la clausola di invarianza finanziaria (articolo 3) e l'entrata in vigore (articolo 4). Osserva che il disegno di legge è corredato di una relazione tecnica, nella quale si precisa che la ratifica dell'accordo non dà luogo a oneri finanziari aggiuntivi.

Nel rinviare alla documentazione di dettaglio predisposta dagli uffici per la disamina del contenuto dell'Accordo, segnala che la III Commissione, nella seduta del 6 novembre 2019, ha rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e rileva che, per quanto di competenza della Commissione, non sussistono profili ostativi all'ulteriore corso del disegno di legge.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 142/2019: Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento.

C. 2302 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che, in relazione ai tempi di esame stabiliti

dalla Commissione di merito, la Commissione è chiamata a rendere il parere entro la seduta già prevista per domani.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, rileva come il provvedimento, pur non citandola espressamente, prenda le mosse e ravvisi i suoi presupposti di urgenza, dalla situazione di crisi che si è venuta a determinare con riferimento alla Banca Popolare di Bari (BPB), che il 13 dicembre scorso è stata sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria da parte della Banca d'Italia. Al contempo, esso si prefigge, nondimeno, il conseguimento di obiettivi di carattere strutturale, in quanto s'innesta in uno scenario più ampio, che registra, a seguito della crisi economico-finanziaria, un ampliamento del divario dimensionale, produttivo e finanziario tra le regioni del Mezzogiorno e il resto d'Italia, le cui relative ripercussioni sull'economia reale e il tessuto imprenditoriale, prevalentemente finanziato dal canale bancario, hanno reso necessario, ad avviso del Governo, un intervento che oltre ad inserirsi nell'azione congiunturale di rilancio della BPB, risulti funzionale nel suo complesso a contribuire alla riduzione del predetto divario di sviluppo e, in definitiva, al rilancio dello stesso tessuto economico del Sud Italia.

Evidenzia, quindi, che in questa prospettiva, il decreto-legge in esame sottende una complessa operazione finanziaria, che vede protagonisti INVITALIA, ossia l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, la sua controllata Banca del Mezzogiorno-Medio-credito Centrale (MCC), il Fondo interbancario per la tutela dei depositi (FITD) e potenziali investitori privati, nonché una nuova, ma eventuale, entità societaria, interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), derivante dalla – eventuale – scissione della Banca del Mezzogiorno a seguito delle operazioni finanziarie da questa poste in essere.

Fa presente, in particolare, che ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, ad INVITALIA – che, ricorda, è una società *in house*, ente

strumentale del Ministero dello sviluppo economico (MISE), con azioni interamente detenute dal MEF – sono attribuiti nel 2020 uno o più contributi in conto capitale, fino a 900 milioni di euro, interamente finalizzati al rafforzamento patrimoniale, mediante versamenti in conto capitale, della Banca del Mezzogiorno-Medio-credito Centrale, società a sua volta controllata da INVITALIA con una partecipazione al 100 per cento e avente il compito di operare a supporto della piccola e media impresa del Sud con strumenti creditizi. Lo scopo dell'operazione è che Banca del Mezzogiorno-MCC promuova, secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, lo sviluppo di attività finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle imprese nel Mezzogiorno, da realizzarsi con operazioni finanziarie, anche mediante il ricorso all'acquisizione di partecipazioni al capitale di banche e società finanziarie, di norma società per azioni, e nella prospettiva di ulteriori possibili operazioni di razionalizzazione di tali partecipazioni. In tal senso, il decreto-legge appare inteso a predisporre la dotazione patrimoniale per l'operatività a regime di una banca di proprietà pubblica, che secondo criteri e logiche di mercato sia capace, anche attraverso la promozione di aggregazioni o di altre operazioni di sistema, di sostenere la crescita delle imprese del Mezzogiorno e di contribuire così a ridurre il predetto divario di sviluppo economico.

A seguito delle predette operazioni finanziarie, il comma 2 dell'articolo 1 prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, « possa » essere disposta la scissione di Banca del Mezzogiorno-MCC e la costituzione di una nuova società, alla quale assegnare le attività e partecipazioni acquisite da banche e società finanziarie ai sensi del comma 1. Le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della società così costituita verrebbero attribuite, senza corrispettivo, al MEF; evidenzia quindi come tale possibilità di istituire la nuova società sia connessa all'eventualità

in cui sorgano esigenze di razionalizzazione dell'assetto operativo e organizzativo di MCC.

Ricorda poi che il successivo comma 3 esclude l'applicazione a tale nuova società del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, prevedendo, inoltre, che la nomina del relativo consiglio di amministrazione sia affidata al Ministro dell'economia delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Rammenta, inoltre, che ai sensi del medesimo articolo 1, comma 4, tutti gli atti e le operazioni poste in essere per realizzare quanto disposto dall'articolo 1, commi da 1 a 3, vengono esentati da ogni imposizione fiscale, diretta e indiretta e da tassazione, mentre ai sensi del successivo comma 5 le risorse stanziare per l'intervento – 900 milioni di euro per l'anno 2020 – ed eventualmente non effettivamente utilizzate sono riversate, previa quantificazione, al bilancio dello Stato, con successiva riassegnazione al capitolo di spesa di provenienza. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse, iscritte sul capitolo 7175 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate alla partecipazione al capitale di banche e fondi internazionali, come rifinanziate per il medesimo anno da ultimo con la Sezione II della legge di bilancio per il 2019, che aveva stanziato ai predetti fini 1 miliardo di euro sia per il 2019 che per il 2020. Il successivo comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, mentre l'articolo 3 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge, avvenuta il 17 dicembre 2019, per il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto concerne più nel dettaglio il quadro della vicenda in esame, segnala anzitutto come il comunicato stampa relativo al Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2019, nel corso quale è stato varato il provvedimento in oggetto, abbia annunciato che in base ad esso verrà

disposto un aumento di capitale che consentirà a MCC, insieme con il FITD e ad eventuali altri investitori, di partecipare al rilancio della BPB, confermando così la determinazione del Governo nel tutelare i risparmiatori, le famiglie, e le imprese supportate da un istituto di credito che riveste grande importanza per tutto il Mezzogiorno.

Ricorda inoltre come il Governo abbia riferito che gli amministratori straordinari della BPB stanno proseguendo le negoziazioni già avviate con il MCC e il FITD, per la stipula di un Accordo Quadro contenente, tra l'altro, le linee strategiche del piano industriale per il rilancio della banca, il recupero del suo equilibrio economico e patrimoniale, e l'assunzione da parte della stessa di un ruolo centrale nel finanziamento dell'economia del Mezzogiorno; segnala quindi come tale Accordo Quadro sia stato in seguito effettivamente sottoscritto.

Ricorda, inoltre, che la Banca Popolare di Bari risulta nella lista delle cosiddette *less significant institutions* della Banca centrale europea (BCE) e dunque, per le sue caratteristiche dimensionali e strutturali, non è direttamente vigilata dalla BCE bensì dall'Autorità nazionale, ovvero dalla Banca d'Italia. Sottolinea, tuttavia, che la non significatività ai fini della vigilanza non esclude la rilevanza dell'operazione in esame ai fini della disciplina comunitaria. Rammenta, al riguardo, come nel corso degli ultimi anni il sistema bancario sia stato oggetto di diversi interventi, anche sotto forma di provvedimenti d'urgenza, volti a fronteggiare le difficoltà delle banche italiane nel quadro della disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato al settore creditizio.

Dopo aver richiamato le vicende degli istituti bancari oggetto dei più recenti interventi pubblici di sostegno, evidenzia come essi siano stati adottati previa interlocuzione e autorizzazione dell'Unione europea ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato al settore bancario, la quale è stata oggetto di rilevanti novità emerse negli ultimi anni. Al riguardo, ricorda che l'Unione europea, per gestire con modalità

ordinate le crisi bancarie e ricondurre l'onere del risanamento degli istituti di credito in seno al medesimo settore bancario, ha dettato una compiuta disciplina per il risanamento e la risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, e dato indicazioni precise in materia di aiuti di Stato.

Dopo aver richiamato il contenuto del regolamento UE/2014/806, con il quale è stato introdotto il Meccanismo di risoluzione unico delle banche e delle società di intermediazione mobiliare, si sofferma sul tema degli aiuti di Stato, rilevando, in via preliminare, come il nuovo regime europeo per la gestione delle crisi bancarie, introdotto prima con la Comunicazione sul settore bancario del 2013 e completato poi con la direttiva sulla risoluzione delle banche, segni una netta discontinuità rispetto alle modalità di gestione dei dissesti bancari, riducendo significativamente lo spazio per misure di intervento pubblico, anche nel caso di messa in liquidazione delle banche. In particolare, ricorda che il 10 luglio 2013 la Commissione europea ha adottato una Comunicazione sugli aiuti di Stato in favore delle banche nel contesto della crisi finanziaria, che si basa sui seguenti principi: le banche non possono ricevere misure di ricapitalizzazione o di tutela degli attivi senza autorizzazione preliminare di un piano di ristrutturazione da parte della Commissione europea; in caso di carenza di capitale, azionisti e creditori subordinati sono tenuti, in prima soluzione, a condividere gli oneri della crisi prima di qualsiasi iniezione di denaro pubblico (cosiddetto *burden sharing*); le banche in crisi devono applicare politiche di remunerazione severe per gli organi apicali. Osserva che la Comunicazione reca, inoltre, specifiche indicazioni su presupposti, condizioni e procedure per l'aiuto pubblico agli istituti bancari, a seconda del tipo di intervento disposto. Con riferimento ai rapporti con l'Unione europea, essa richiede che, non appena sia stata identificata una carenza di capitale che potrebbe determinare una richiesta di aiuti di Stato, siano applicate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo i

costi a carico delle finanze pubbliche e dunque, a tal fine, gli Stati membri sono invitati ad avviare contatti con la Commissione europea prima della notifica: lo Stato membro deve dunque notificare un piano di ristrutturazione alla Commissione europea e ottenere l'approvazione degli aiuti di Stato prima di adottare qualsiasi misura di ricapitalizzazione o di sostegno a fronte di attività deteriorate.

Segnala, quindi, come in relazione al provvedimento in oggetto, né la relazione illustrativa, né il citato comunicato stampa del Governo, diano conto dell'avvio di interlocuzioni preliminari con l'Unione europea ai sensi della predetta disciplina.

Cionondimeno rileva, peraltro, come l'impianto del decreto-legge, rinviando ad altri atti di rango secondario e di natura gestionale la ricapitalizzazione della Banca del Mezzogiorno-MCC, le operazioni finanziarie che saranno da questa poste in essere e l'eventuale scissione di quest'ultima e costituzione di una nuova entità societaria pubblica alla quale assegnare le attività e partecipazioni acquisite, non sembrerebbe, allo stato, costituire in sé una fattispecie oggetto di obbligo di notifica all'Unione europea e autorizzazione preventiva da parte di quest'ultima: i dettagli della complessa operazione saranno, infatti, chiariti in seguito, quando si consoliderà la prospettiva dell'aumento di capitale che consentirà a Banca del Mezzogiorno-MCC, insieme con il Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD) e ad eventuali altri investitori, di partecipare al rilancio della Banca Popolare di Bari; solo quando i commissari straordinari di BPB, il FITD e l'MCC avranno dettagliato il piano di rilancio della banca e saranno definiti i contorni dell'aumento di capitale, potrà intervenire la valutazione della Commissione europea, la quale dovrà verificare che gli investimenti e le operazioni finanziarie poste in essere rispondano effettivamente a criteri, condizioni e logiche di un'economia di mercato e risultino pertanto rispettosi della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Infine, per completezza di esposizione e al fine di meglio inquadrare la questione

in oggetto, ritiene necessario segnalare come nell'ambito delle articolate vicende che hanno interessato l'intermediario pugliese – tra cui la sua mancata trasformazione in società per azioni – sia anoverabile anche l'acquisizione, da parte di BPB, del controllo della Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo (banca Tercas), nell'ambito di un intervento di salvataggio accompagnato da un contributo a favore di BPB di 330 milioni da parte del FITD.

Ricorda, in proposito, che tale intervento, nella primavera del 2015, è stato oggetto di contestazione da parte della Commissione europea per la sua presunta configurabilità come aiuto di Stato vietato ai sensi dell'articolo 107, comma 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), atteso che secondo la Commissione le misure adottate dal FITD dovevano considerarsi aiuti a fondo perduto imputabili allo Stato italiano, costituendo dunque un aiuto di Stato incompatibile con le regole del mercato interno in quanto non accompagnate da misure di condivisione degli oneri a carico di azionisti e creditori subordinati (*burden sharing*) come previsto dalla « direttiva BRRD ». Ciò ha determinato l'istituzione di uno « schema volontario » (ossia una parte del FITD alimentato da contributi volontari), che ha peraltro dilatato i tempi di integrazione tra BPB e Tercas, in quanto la Commissione europea ha assunto una posizione negativa rispetto all'utilizzo delle contribuzioni obbligatorie in interventi di sostegno, sostenendo, per altro verso, che operazioni effettuate dal FITD su base volontaria e con fondi privati, mediante uno schema costituito anche al suo interno, non avrebbero sollevato obiezioni sotto il profilo degli aiuti di Stato.

Ricorda quindi come la Repubblica italiana, la Banca popolare di Bari e il FITD, con l'intervento *ad adiuvandum* della Banca d'Italia, abbiano impugnato la decisione, ritenendo che le misure adottate e oggetto della decisione della Commissione europea, non rientrassero nel divieto di cui all'articolo 107 TFUE. Il Tribunale

di primo grado dell'Unione europea, con sentenza del 19 marzo 2019, ha accolto il ricorso dell'Italia, poiché ha escluso che l'intervento di sostegno da parte del FITD potesse essere imputato allo Stato italiano. Al riguardo, segnala che il Tribunale ha – sì – riconosciuto (conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia) che nella nozione di aiuto di Stato rientrano eventuali forme di sostegno anche solo indirettamente attuate con risorse pubbliche o che possano attribuirsi all'influenza determinante di poteri pubblici ma che, tuttavia, qualora l'ente che concede il sostegno sia privato, occorre che la prova del coinvolgimento dello Stato nella decisione sia offerta in modo giuridicamente adeguato. Evidenzia quindi come in questo caso il Tribunale dell'UE abbia constatato che il FITD è un'istituzione privata consortile, cui partecipano diversi enti creditizi, dotato di propri organi decisionali che agiscono in modo indipendente, salve le autorizzazioni della Banca d'Italia previste dalla legge, e abbia pertanto condiviso i rilievi delle parti ricorrenti annullando la decisione della Commissione europea sugli aiuti a Banca Tercas.

Sottolinea, al riguardo, come tale controversia – che non si è peraltro ancora conclusa poiché la Commissione europea ha deciso di ricorrere in appello alla Corte di giustizia – aiuti a comprendere meglio quali possano essere i margini per gli interventi di sostegno in materia di crisi bancarie, rilevando come a seguito del nuovo e più stringente quadro normativo europeo tali interventi debbano essere posti in essere, per quanto possibile, in uno stadio precoce delle crisi, al fine di minimizzarne i costi per il sistema bancario e la stessa collettività. Ritiene, infatti, evidente che qualora la predetta sentenza del Tribunale dell'Unione europea su Tercas fosse stata adottata prima, l'esito di alcune recenti crisi bancarie sarebbe stato diverso, posto che fu proprio la decisione della Commissione europea di qualificare come aiuti di Stato gli interventi preventivi del FITD a indurre le autorità italiane, nel novembre 2015, a decretare con urgenza la risoluzione di quattro banche locali in

amministrazione straordinaria, ponendo rilevanti oneri a carico degli azionisti e degli obbligazionisti subordinati.

In tal senso, osserva come per la soluzione delle crisi, in particolare delle banche di dimensioni più contenute, sia del tutto condivisibile la posizione del Governo italiano – ribadita anche dal Ministro dell'economia e delle finanze intervenuto in audizione presso la Commissione di merito – fautrice in sede europea di proposte dirette a valorizzare le potenzialità dell'utilizzo in via preventiva, o alternativa rispetto alla risoluzione o alla liquidazione, dei fondi di garanzia dei depositi alimentati dalle stesse banche, sulla scorta del modello statunitense della *Federal Deposit Insurance Corporation*.

Ritiene, infatti, che anche nella vicenda in oggetto, l'intervento del Fondo interbancario di tutela dei depositi appare dirimente per la messa in sicurezza della banca e per la realizzazione di un progetto strategico di ristrutturazione e rilancio che prevede, a regime, la trasformazione della BPB in una società per azioni e la sua ricapitalizzazione da parte di MCC, dello stesso FITD e di altri investitori privati che potranno auspicabilmente essere individuati.

In tal senso, al pari della già prevista partecipazione all'aumento di capitale di Carige, il prefigurato nuovo intervento del FITD appare in linea con i principi consolidati affermati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e ribaditi nella citata sentenza del Tribunale dell'Unione europea relativa al caso Tercas, atteso che le risorse del Fondo sono private e il contesto normativo italiano assicura la sua assoluta autonomia sia dall'Autorità di vigilanza che dal Governo.

Per quanto concerne, invece, l'intervento di MCC, come affermato dalla stessa banca nel proprio comunicato stampa del 31 dicembre scorso – in cui ha reso noto di aver deliberato la sottoscrizione del citato Accordo Quadro con BPB e FITD –, segnala che questo sarà subordinato al verificarsi di una serie di condizioni, fra le quali viene citata espressamente « la mancanza di indicazioni contrarie all'opera-

zione da parte della Commissione europea sotto il profilo della disciplina degli aiuti di Stato ». Fa, inoltre, presente che l'importo dell'intervento di MCC, che avverrà all'esito dell'elaborazione da parte di BPB di un piano industriale, sarà definito, sempre secondo quanto affermato dalla banca, « in funzione di una remunerazione attesa del capitale investito coerente con normali condizioni di investimento e ancorata a parametri e logiche di mercato ». Osserva quindi come tali indicazioni, se attuate con rigore, appaiano coerenti con i vincoli previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, atteso che MCC potrà definire la dimensione e le modalità del proprio intervento per il rilancio della BPB nel quadro della propria autonoma valutazione imprenditoriale che non potrà che svolgersi secondo logiche di mercato e nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.

Rinviando, per ulteriori eventuali approfondimenti, alla documentazione predisposta dagli uffici, conclude rimettendosi al dibattito in Commissione, all'esito del quale si riserva di presentare la sua proposta di parere.

Marco MAGGIONI (LEGA) nell'osservare, preliminarmente, come la XIV Commissione politiche dell'Unione europea sia chiamata ad esprimersi su materie assai eterogenee, similmente alle cosiddette Commissioni « filtro » affari costituzionali e bilancio, auspica che il parere che essa si appresta a rendere sul provvedimento in esame non si limiti ad aspetti settoriali di competenza ma possa anche rappresentare uno stimolo per il dibattito presso la Commissione competente nel merito.

Per quanto il provvedimento in oggetto, evidenzia la necessità di tutelare, in primo luogo, i risparmiatori rimasti coinvolti in situazioni di crisi imputabili non certo a loro bensì alla cattiva gestione delle banche. A tal fine ritiene essenziale affrontare adeguatamente il tema dell'efficacia dei controlli e della vigilanza, sia da parte degli organismi di controllo interni alle banche – dal collegio sindacale alle società di revisione – sia da parte delle autorità

nazionali, quali la Banca d'Italia e la Consob, onde prevenire il reiterarsi delle molteplici situazioni di crisi e di dissesto che si sono succedute negli ultimi anni, talvolta anche a causa di indebite inge- renze da parte della politica. Ritiene inol- tre necessario evitare una logica secondo la quale le perdite del settore bancario vengono ripartite sulla collettività, mentre gli utili restano sempre privati, rilevando, peraltro, come in Parlamento sembri ser- peggiare uno spirito antiliberista secondo il quale la mano pubblica dovrebbe risol- vere i problemi di aziende private, con l'esiziale risultato di trasferire le ineffi- cienze del settore privato al settore pub- blico.

Nel merito dell'impianto sotteso al de- creto-legge, è dell'avviso che non sia con- vincente la trasformazione di una banca commerciale in una banca di investimento per il Mezzogiorno, anche perché l'esper- ienza testimonia come analoghi casi ab- biano dato esiti fallimentari; tale conside- razione, osserva, va al di là di logiche di appartenenza politica, atteso che l'istitu- zione di una Banca del Mezzogiorno ri- sale, in origine, ad un Governo di centro- destra.

Evidenzia poi come la vicenda della Banca popolare di Bari evidenzi la neces- sità di avviare quanto prima i lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle banche, che è allo stato in una situazione di stallo a causa dei dissensi interni alla maggioranza di governo.

Da ultimo, ritiene di non pronunciarsi sulla questione della compatibilità del provvedimento con la disciplina in materia di aiuti di Stato, limitandosi ad osservare come diversi altri Paesi dell'Unione Euro- pea, ivi compresa la Germania, siano già intervenuti con robusti interventi di soste- gno al proprio sistema bancario.

Guido Germano PETTARIN (FI) in considerazione del fatto che la priorità più urgente consiste nella tutela dei rispar- miatori incolpevoli, vittime della cattiva gestione delle banche, preannuncia che, in sede di votazione della proposta di parere, il suo gruppo si esprimerà a favore del

provvedimento, pur esprimendo perples- sità in ordine alla logica ad esso sottesa. A tale riguardo, richiama brevemente le vi- cende del settore bancario e industriale pubblico a partire dai processi di priva- tizzazione avviati nei primi anni '90, os- servando come oggi sembrano per certi versi ripresentarsi, sotto mentite spoglie, l'Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI) e la Cassa del Mezzogiorno, consi- derata la tendenza verso processi di ri- nazionalizzazione o di maggiore intervento della mano pubblica che non ritiene con- divisibili.

Per quanto riguarda la tematica della compatibilità con gli aiuti di Stato, sotto- linea come laddove le risorse desinate agli interventi di sostegno al settore creditizio siano di origine privata, in quanto confe- rite da altre banche, non dovrebbero sus- sistere criticità. Rileva, inoltre, come debba valutarsi con attenzione un even- tuale intervento pubblico di nazionalizza- zione e chiedersi se esso possa davvero costituire un passo in avanti per risolvere una crisi bancaria. Conclude ribadendo la necessità che i risparmiatori siano comun- que tutelati e non incorrano in perdite a causa di episodi di mala gestione degli amministratori delle banche.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Augusta MONTARULI (FdI) facendo ri- ferimento ai lavori relativi al provvedi- mento concernente ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dal- l'altra, sui programmi europei di naviga- zione satellitare (C. 1677 Governo), esa- minato ad inizio seduta, osserva come sia già la seconda volta nell'arco di un breve periodo che vengono rinviati discussione e voto di provvedimenti all'esame a causa dell'assenza del relatore designato. È del- l'avviso che quanto avvenuto non sia ca-

suale, bensì determinato dal fatto che i commissari appartenenti ai gruppi di maggioranza fossero in numero inferiore rispetto a quelli di minoranza. Richiama quindi ad osservare un maggiore rispetto delle prerogative dei commissari medesimi e chiede di riprendere l'esame del suddetto provvedimento onde esprimere il parere di competenza.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che raramente la Commissione ha concentrato l'avvio dell'esame, la discussione e la votazione di un provvedimento in un'unica seduta, osservando come il rinvio dell'esame del disegno di legge di ratifica alla seduta di domani sia motivato dall'opportunità di consentire la partecipazione alla medesima seduta del relatore designato.

Filippo SCERRA (M5S) fa presente che in ben poche occasioni i lavori concernenti un provvedimento sono stati concentrati in un'unica seduta della Commissione e che laddove ciò è accaduto i gruppi di minoranza hanno avuto motivo di lamentarsene, ritenendo opportuno avere a disposizione il tempo necessario per l'approfondimento degli atti all'esame. Evidenzia, peraltro, che la proposta di parere sul

provvedimento in questione non risulta essere stata ancora definita.

Guido Germano PETTARIN (FI) ricordando che domani Giulio Regeni, sequestrato e ucciso in Egitto tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio 2016, avrebbe compiuto 32 anni, essendo nato a Trieste il 15 gennaio del 1988, rende omaggio alla sua memoria ed esprime vicinanza alla sua famiglia.

Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA) associandosi ai rilievi della deputata Montaruli, osserva che qualora i deputati della minoranza parlamentare si fossero assentati la Commissione non sarebbe stata in grado di proseguire i suoi lavori. Esorta quindi il capigruppo di maggioranza ad assicurare una maggiore partecipazione dei commissari dei rispettivi gruppi onde evitare episodi analoghi. Coglie inoltre l'occasione per ricordare che nella giornata di domani ricorre il cinquantesimo anniversario della regione Piemonte, cui indirizza i migliori auguri auspicando, peraltro, che alle regioni venga sempre più riconosciuto un loro ruolo centrale tanto nel sistema politico nazionale che in quello europeo.

La seduta termina alle 15.35.